

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
(Provincia di Ravenna)

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
ART. 93, D.Lgs 163/2006**

Il giorno 16 del mese di novembre dell'anno 2016 a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Castel Bolognese le parti negoziali composte da:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nelle persone:

GAVAGNI TROMBETTA IRIS Presidente
SIGNANI MONICA Componente

R.S.U. nelle persone di:
BABINI MARIA AUGUSTA
BRUSCHI YURJ
MAZZANTI MARINO
SANGIORGI PIER PAOLO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di:

CRISTINA ROSAMILIA
ROBERTO BARONCELLI
IRENE LEONI
SERGIO MENEGATTI

F.P. CGIL
CISL F.P.
UIL F.P.L.
DICCAP

Visti

- l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Casola Valsenio relativo alla costituzione e alla definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione art. 93, d.lgs 163/2006 sottoscritta in data 13 aprile 2016;
- il parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art 40 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 4 comma 3 del CCNL 22/01/2004,
- la delibera n. 92 del 09/11/2016 con cui la Giunta comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Castel Bolognese relativo alla costituzione e alla definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione art. 93, d.lgs 163/2006;

sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo concernente le modalità di costituzione e la definizione dei criteri di riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione - art. 93, D.Lgs 163/2006.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la quantificazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art.93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Scopo dell'incentivo è quello di incrementare l'attività di progettazione svolta direttamente dai dipendenti dell'Ente, valorizzandone la professionalità e riconoscendo le responsabilità connesse all'attività di progettazione e direzione dei lavori nonché quello di ridurre il ricorso ad incarichi esterni ed i relativi costi.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - per «Ente», il **Comune di Castel Bolognese**;
 - per «Fondo», il fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n. 114/2014; il Fondo si suddivide in "Fondo per la progettazione" (80%) e "Fondo per l'innovazione" (20%);
 - per «Codice», il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.), comprensivo delle successive modifiche ed integrazioni;
 - per «Incentivo», la quota del "Fondo per la progettazione" che viene ripartita fra le figure aventi diritto, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento.
 - per «Responsabile Tecnico», il Dirigente competente in materia di Lavori Pubblici dell'Ente; qualora non nominato, si intende la figura tecnica apicale in materia di Lavori Pubblici;
 - per «Dirigente», il Dirigente competente in materia di Lavori Pubblici; qualora non nominato si intende il Segretario Generale dell'Ente;
 - per «RUP», il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 9 del DPR 207/2010;
 - per «Progetto», il complesso degli elaborati tecnici inerenti alle specifiche categorie di opere, aventi le caratteristiche definite dall'art. 93 del Codice;
 - per «Lavori», ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Codice, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere;
 - per «Opera», ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Codice, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I al Codice, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo spetta ai seguenti soggetti, dipendenti dell'Ente, che siano impegnati concretamente e direttamente nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter del Codice:
 - al RUP;
 - agli incaricati della redazione del progetto ai sensi dell'art. 90 c. 4 del Codice;
 - agli incaricati della redazione degli atti di pianificazione diretti e necessari alla realizzazione dell'intervento pubblico;
 - agli incaricati della redazione del piano della sicurezza (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 90 c. 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
 - agli incaricati dell'attività di verifica tecnica della progettazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
 - ai componenti dell'ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 147 e segg. D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - agli incaricati del collaudo, del collaudo in corso d'opera, ai membri della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 120 del Codice e ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010 e s.m.i, ivi compresi gli incaricati del collaudo statico ai sensi del punto 9.1 delle N.T.C. D.M. 14/01/2008 e s.m.i.;
 - ai collaboratori dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f); nel novero di tali collaboratori non si esclude a priori il personale amministrativo: collaboratori nella redazione o nel controllo degli atti progettuali, collaboratori con DL e RUP o collaudatori nella fase di pre-post contenzioso, ecc... purché la prestazione svolta sia strettamente



collegata all'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo, con l'esclusione del personale che svolge ordinarie funzioni tecniche e amministrative anche se appartenente al medesimo ufficio.

2. L'incentivo è proporzionale al livello di responsabilità connesso al ruolo ricoperto ed esercitato dal dipendente sulla base di quanto stabilito all'art. 5.
3. Il personale tecnico che partecipa alla ripartizione e percezione degli incentivi, sulla base delle attività effettivamente espletate, deve possedere i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle mansioni previste ai sensi D.lgs. 163/2006 art. 90 c. 4 e art. 253 c. 16.
4. L'incentivo spetta ai soggetti di cui al comma 1 qualunque sia la categoria di appartenenza e ancorché gli stessi rivestano la qualifica di titolare di posizione organizzativa con la sola esclusione della qualifica dirigenziale.

ART. 4 - ENTITA' DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7-bis dell'art. 93 del Codice, i quadri economici dei progetti posti a base di gara dovranno contenere nelle somme a disposizione una percentuale al massimo pari al 2% dell'importo posto a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso. Tale somma è da destinarsi al "Fondo per la progettazione e l'innovazione". Le risorse presenti nel Fondo saranno destinate alla copertura dell'incentivo, di cui al presente regolamento, per una percentuale pari all'80%. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Il Fondo per la progettazione e l'innovazione viene individuato e quantificato separatamente nelle seguenti voci:

- Fondo per la progettazione: $F_p = Imp \times 0,02 \times 0,80$
- Fondo per l'innovazione: $F_i = Imp \times 0,02 \times 0,20$

ove:

Imp = importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso

3. L'entità dell'Incentivo relativo ad un'opera o di un lavoro che siano stati progettati o diretti in tutto o in parte da personale dipendente dell'Ente, si calcola con la seguente formula:

$$I = F_p \times (a+b) = Imp \times 0,02 \times (a+b) \times 0,80$$

ove:

I = incentivo

Imp = importo a base di gara al netto dell'IVA e comprensivo di tutti gli oneri non soggetti a ribasso

a = coefficiente desunto dalla tabella A seguente in relazione all'entità dell'opera

b = coefficiente desunto dalla tabella B seguente in relazione alla complessità dell'opera

4. I coefficienti "a" e "b" tengono in considerazione rispettivamente dell'entità e complessità dell'opera e sono stabiliti come segue:

TABELLA A - Entità dell'opera

Importi a base di gara	Coeff. "a"
- per la parte fino a € 500.000	0,50
- per la parte compresa tra € 500.001 e € 1.500.000	0,45
- per la parte compresa tra € 1.500.001 e € 3.000.000	0,40
- per la parte eccedente € 3.000.000	0,35


[Handwritten signatures and initials]

TABELLA B - Complessità dell'opera

Interventi Edilizi	Coeff. "b"
<p>Per <u>progetti complessi</u> concernenti opere o lavori. In particolare per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuova costruzione (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "g"); ✓ Ristrutturazione edilizia e ripristino tipologico¹ (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "f" ed "e"); ✓ Restauro e risanamento conservativo (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "d"); ✓ Restauro scientifico (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "c") 	0,50
<p>Per <u>progetti che non richiedono un'analisi particolarmente complessa</u> in relazione all'opera o lavoro da realizzare. In particolare per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ristrutturazione edilizia (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "f") limitatamente ad interventi che comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi l'edificio anche strutturali, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi, anche strutturali, ed impianti; ✓ Restauro e risanamento conservativo (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "d") limitatamente ad interventi volti alla sostituzione di parti non recuperabili e privi di rilevanza storica, senza modificare la posizione o la quota (murature portanti interni ed esterni, solai, scale e tetto con ripristino del manto di copertura originale); ✓ Demolizione senza ricostruzione (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "i"); ✓ Recupero e risanamento delle aree libere (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "l"). 	0,40
<p>Per <u>progetti di carattere ripetitivo</u> in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti similari.</p>	0,30

Interventi Infrastrutturali, selviculturali e di ingegneria naturalistica	Coeff. "b"
<p>Per <u>progetti complessi</u> concernenti opere o lavori. In particolare per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuova costruzione di opere, manufatti, tratti stradali e piste ciclabili ✓ Totale ricostruzione a seguito di demolizione o crollo 	0,50
<p>Per <u>progetti che non richiedono un'analisi particolarmente complessa</u> in relazione all'opera o lavoro da realizzare. In particolare per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Consolidamento e adeguamento funzionale comportanti, in via prevalente, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi della struttura, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; sono compresi gli interventi di viabilità forestale, opere di consolidamento versanti e sponde fluviali, drenaggi; ✓ Ristrutturazione urbanistica (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "h"); 	0,40

¹ Gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia dell'art. 30, c. 1, lettera a), del D.L. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013



<ul style="list-style-type: none"> ✓ Recupero e risanamento delle aree libere (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "l"); ✓ Movimento terra di carattere significativo (allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013 lettera "m"); ✓ Demolizione senza ricostruzione. 	
<p>Per <u>progetti di carattere ripetitivo</u> in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti simili.</p> <p>Per <u>progetti di interventi</u> selvicolturali e di ingegneria naturalistica. In particolare per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rimboschimenti; ✓ Interventi di riqualificazione ambientale quali miglioramento castagneto, prevenzione e ripristino danni da incendio, realizzazione di recinzioni e miglioramento di prati pascoli; 	0,30

4. Sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- i servizi e le forniture (per esempio di arredi e attrezzature) che non comportino alcuna progettazione;
- opere e lavori di manutenzione ordinaria;
- opere e lavori di manutenzione straordinaria²;
- opere e lavori eseguiti in economia di cui all'art. 125 del Codice e relativo regolamento DPR 207 al cap. III.

5. In caso di opere o lavori che prevedono due o più delle tipologie di interventi descritti nelle tabelle soprariportate, vale il criterio di prevalenza economica.

6. L'incentivo comprende anche l'Irap e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente e non comprende le spese vive per la progettazione sostenute dall'Ente.

7. Nel quadro economico allegato all'atto di approvazione del progetto, sotto la voce "Somme a disposizione", verranno individuate le seguenti voci:

a) Incentivo per la progettazione:

$$I = Imp \times 0,02 \times (a+b) \times 0,80$$

b) Fondo per l'innovazione:

$$Fi = Imp \times 0,02 \times 0,20$$

con la precisazione che, per il punto a), la voce comprende anche le quote che costituiranno economia nel caso di prestazioni svolte da personale esterno incaricato, da personale dirigenziale ovvero che non verranno ripartite a seguito di accertamento negativo. In alternativa, qualora possibile, verrà individuata solo la quota incentivo che effettivamente verrà ripartita.

8. I contributi dei singoli interventi destinati al Fondo per l'innovazione confluiscono in un "Fondo unico per l'innovazione ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/2006", gestito dal Responsabile Tecnico o Dirigente competente in materia di Lavori Pubblici e responsabile dell'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

9. Il "Fondo unico per l'innovazione ex art. 93 c. 7 quater D.Lgs. 163/2006" verrà utilizzato per progetti finalizzati prioritariamente all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a:

- innovazione delle metodologie di controllo e gestione della realizzazione di opere o lavori pubblici;
- implementazione banche dati di monitoraggio e controllo dei processi programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche anche finalizzati alla trasparenza e condivisione con i cittadini;
- implementazione dei sistemi informativi di gestione e controllo dei servizi e appalti afferenti alle opere pubbliche

nonché all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a:

- ammodernamento ed efficientamento del Comune;
- ammodernamento dei servizi per i cittadini.

² Parere prot. 1776 del 18/01/2016 (fasc. 2015/1 – cl. 05-03) del Comune di Faenza. Delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna n° 155/2015.

5

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 8, la somma determinata con i criteri di cui all'articolo precedente, in relazione a ciascuna opera o lavoro, è ripartita tra il personale di cui all'art. 3 secondo la seguente formula:

$$Q_i = S \times \frac{C_i \times D_i}{\sum_{i=1}^N (C_i \times D_i)}$$

ove:

Q_i = compenso al componente "i" di ciascun gruppo di cui alla tabella C;

S = compenso da ripartire tra i componenti di ciascun gruppo individuato nella tabella C;

N = numero dei componenti di ciascun gruppo;

i = un generico componente del gruppo;

C_i = coefficiente di compenso professionale di cui alla tabella C;

D_i = coefficiente di prestazione del componente "i": è pari ad 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia totale detto coefficiente, è fissato con valore inferiore all'unità dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto.

TABELLA C - Coefficienti

GRUPPI	% di I	Coeff. C
Gruppo 1 – Responsabile unico del procedimento (RUP)	18,00%	
Responsabile unico del procedimento		1,00
Collaboratori per le attività di supporto al RUP		0,10
Gruppo 2 – Progettazione	44,00%	
Progettista generale		1,00
Progettista aspetti pianificatori		1,00
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)		0,20
Addetto alle pratiche catastali		0,20
Progettista strutturale		0,60
Progettista impianti o altri aspetti specialistici		0,50
Collaboratori alla progettazione (co-firmatari)		0,40
Collaboratori per le attività di supporto alla progettazione		0,10
Gruppo 3 – Verifica	3,00%	
Verificatore		1,00
Collaboratori per le attività di supporto alla verifica		0,10
Gruppo 4 – Direzione lavori	30,00%	
Direttore dei lavori		1,00
Direttore operativo con funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)		0,30
Direttore operativo		0,45
Ispettore di cantiere		0,40
Collaboratori per le attività di supporto alla direzione lavori		0,05
Gruppo 5 – Collaudo	5,00%	
Collaudatore statico		0,60
Collaudatore tecnico amministrativo		1,00
Collaboratori per le attività di supporto al collaudo		0,10

[Handwritten signatures and initials]

2. La quota percentuale relativa alla progettazione (% di I) riportata nella tabella C si riferisce al progetto esecutivo. Qualora il progetto a base di gara sia di livello definitivo o preliminare (per es. negli appalti relativi ai lavori di cui all'art. 53 c. 2 lettera b) e c) del Codice) tale quota diventa:
 - ✓ progetto preliminare: 7%;
 - ✓ progetto definitivo: 35%;
3. L'incentivo è ripartito tra il personale di cui all'art. 3 sui progetti approvati dall'Ente per i quali è stato dato avvio alle procedure di affidamento.
4. In caso di perizie di variante e suppletive di cui all'art. 132, comma 1, del Codice, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva. Ciò verrà recepito nei relativi atti amministrativi.
5. L'incentivo attribuito singolarmente può essere il risultato della sommatoria degli incentivi di più figure qualora in un dipendente si assommino le responsabilità e le prestazioni di più figure³
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti, ai sensi dell'art. 8 c. 11, nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal competente ufficio Personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 6 - PROGETTAZIONE INTERNA E INCARICHI ESTERNI

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente medesimo, o affidate a personale dirigenziale costituiscono economie. Esse verranno calcolate col metodo descritto nel presente regolamento come quelle spettanti ad un fittizio soggetto "Ente".
2. Nel caso in cui tutte le attività di progettazione, verifica, direzione lavori e collaudo siano affidati all'esterno, si perde il presupposto per la ripartizione dell'incentivo fra i vari dipendenti, ivi compreso il RUP⁴.
3. Nel caso di parziale attività affidata all'esterno l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente in relazione all'entità dell'attività professionale svolta all'interno sulla base dei criteri generali posti dal legislatore di logicità, congruenza e ragionevolezza e stabiliti dagli art. 4 e art. 5 del presente regolamento⁵. In tal caso al RUP spetta l'intera quota prevista nella tabella C dell'art. 5.

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO


- A) Il Responsabile Tecnico, con apposita determinazione, nomina il RUP, che successivamente al suo incarico, redige il documento preliminare di avvio alla progettazione proponendo al Responsabile Tecnico medesimo i componenti dei gruppi di cui alla tabella C, le specifiche prestazioni da svolgere⁶ e le attività che non sono svolte da personale interno o che possono essere svolte da personale con qualifica dirigenziale.
- B) L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi avviene mediante apposito atto del Responsabile Tecnico, di concerto con gli altri Dirigenti dei Settori eventualmente coinvolti, e deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione, tra tutti i dipendenti dei Settori coinvolti, tenuto conto anche del numero, del valore delle attività già affidate e dei risultati qualitativi conseguiti negli anni precedenti.
- C) La composizione dei diversi gruppi individuati all'art. 5, può essere modificata, ampliata o ristretta nel corso del procedimento, previa comunicazione motivata agli interessati.

³ La normativa vigente favorisce la coincidenza soggettiva tra progettista e direttore dei lavori art. 130 del Decreto e s.m.i. Il RUP può svolgere funzioni di progettista e direttore lavori nei limiti previsti dall'art. 9 c. 4 e 5 del DPR 207/2010

⁴ Delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Piemonte n° 197/2014, Delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lombardia n° 247/2014,

⁵ Delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Piemonte n° 17/2015

⁶ Prestazioni non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta




ART. 8 – MATURAZIONE, ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo maturato, ai soggetti individuati con le modalità di cui all'art. 7, è disposta dal Responsabile Tecnico su proposta del RUP, in relazione a ciascuna opera o lavoro e alle specifiche attività professionali effettuate dai dipendenti incaricati **previo parere positivo vincolante e accertamento** da parte del Dirigente.
2. L'incentivo relativo alla progettazione e alle attività connesse (attività dei **gruppi 2 e 3** della tabella C), nella misura del 70%, nonché il 50% dell'incentivo del RUP, matura contestualmente all'**avvio delle procedure di affidamento**.
3. L'incentivo relativo alla direzione lavori e alle attività connesse (attività dei **gruppi 4 e 5** della tabella C), ivi compreso il collaudo, nonché il restante 50% dell'incentivo del RUP e il restante 30% dell'incentivo relativo alla progettazione e attività connesse (attività dei **gruppi 2 e 3** della tabella C), matura contestualmente agli atti di **approvazione del collaudo** o di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. Dell'accertamento verrà data comunicazione, da parte del Responsabile Tecnico, a tutti i dipendenti interessati alla corresponsione dell'incentivo attraverso una **scheda individuale** contenente l'elenco dei ruoli, la quantificazione del compenso ed eventuali osservazioni in merito all'apporto individuale spettante.
5. **L'accertamento è positivo** nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi e costi previsti nel progetto esecutivo. Sono esclusi ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti ad eventi eccezionali o inadempienze della ditta appaltatrice.
6. **L'accertamento è negativo** quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi o gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati comunque gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
7. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, sulla scheda individuale, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni avanzate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato;
9. Non hanno comunque diritto al compenso incentivante il RUP ed i dipendenti incaricati della progettazione, della verifica, della direzione lavori e del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte, anche mediante decurtazione delle quote di incentivo spettanti per altri interventi.
11. Gli incentivi maturati ai sensi dei commi precedenti saranno corrisposti in busta paga ai dipendenti interessati con **cadenza annuale** e con riferimento ai lavori e alle opere di cui è stato dato avvio delle procedure di affidamento, previa **determinazione di liquidazione** del Responsabile Tecnico. Il Responsabile Tecnico, preliminarmente alla determinazione, acquisisce i pareri obbligatori del responsabile del Personale, del Dirigente in ordine alle verifiche di cui al presente regolamento ed eventualmente dei Dirigenti degli altri Settori dell'Ente in ordine alla ripartizione ai singoli dipendenti della quota assegnata per le attività svolte dal rispettivo Settore.
12. La determinazione di cui sopra dovrà riguardare gli interventi che nell'anno hanno visto l'**avvio delle procedure di affidamento** (pubblicazione del bando di gara, invio lettere d'invito..) dei lavori, ovvero gli interventi per i quali si sono **concluse le operazioni di collaudo**.
13. Tale determinazione deve contenere
 - a. l'individuazione nominativa delle singole figure dei gruppi della Tabella C;
 - b. la definizione della quota complessiva dell'incentivo;
 - c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
 - d. le economie conseguenti ad affidamenti esterni, affidamenti a personale con qualifica dirigenziale, ecc..
14. All'atto della liquidazione il Responsabile Tecnico, su proposta del RUP e previo assenso del Dirigente, può modificare la ripartizione dell'incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità, riscontrati nel procedimento.
15. A conclusione dell'opera, le quote parti dell'incentivo prive dell'accertamento positivo di cui ai precedenti commi 8 e 9, costituiscono economie.



ART. 9 - ASSICURAZIONE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.90, c.5, del Codice e del Regolamento dei contratti, l'Ente provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e verifica, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'Ente.
2. La polizza assicurativa di cui al comma precedente è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 10 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Responsabile Tecnico deve astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'art.7 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente. A tale adempimento provvederà il soggetto individuato secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente.


ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta Comunale con la quale è approvato.
 - Le norme del presente Regolamento si applicano agli incentivi maturati a partire dal **19/08/2014**.
 - Le norme del presente Regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data del **18/08/2014** che saranno erogati e liquidati secondo la disciplina previgente⁷. Le modifiche normative intervenute non incideranno sulle liquidazioni avvenute prima del 19/08/2014.
 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la disciplina per la ripartizione del fondo incentivante la progettazione interna di opere pubbliche, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 4/09/2012 e il regolamento per l'applicazione degli incentivi (atti di pianificazione) di cui alla delibera di Giunta n. 397/4490 del 01/08/2000.
 2. Le progettazioni iniziate dopo il **19/08/2014** dovranno essere adeguate al presente Regolamento attraverso la variazione dei quadri economici approvati.

ART. 12 – PERIODO TRANSITORIO PER IL CALCOLO DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE

1. Qualora la progettazione sia cominciata prima del 19/08/2014 ed il collaudo venga effettuato dopo tale momento, il calcolo dell'incentivo verrà effettuato sia col metodo previgente al 19/08/2014, sia con il metodo di cui al presente regolamento sulla base del principio di proporzionalità dell'attività svolta. In particolare si seguiranno le modalità di cui ai commi successivi.
2. Quota spettante per la progettazione (progettisti, coordinatore sicurezza progettazione (CSP), verificatore e collaboratori): si applicano i due metodi di calcolo proporzionalmente all'attività svolta dalla data di inizio progettazione alla data di fine progettazione.
3. Quota spettante per il RUP (e collaboratori): per la prima fase (50%) si applicano le due aliquote proporzionalmente all'attività svolta dalla data di inizio progettazione alla data di aggiudicazione definitiva; per la seconda fase (50%) si applicano i due metodi di calcolo proporzionalmente all'attività svolta dalla data di aggiudicazione definitiva alla data del collaudo.
4. Quota spettante per la Direzione Lavori (e collaboratori): si applicano i due metodi di calcolo proporzionalmente all'attività svolta dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori.

⁷ Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n° 11/SEZAUT/2015QMIG: La nuova disciplina sugli incentivi alla progettazione a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni si applica con riguardo al momento in cui l'attività viene svolta: se essa è successiva al 19.08.2014 si applicano le nuove regole e il tetto massimo di incentivo che può ricevere il dipendente pubblico (50% del trattamento economico annuo lordo) riguarda tutti gli incentivi, anche corrisposti da altre amministrazioni, e non soltanto quello previsto per la progettazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

5. Quota spettante per il Collaudo (e collaboratori): si applicano i due metodi di calcolo proporzionalmente all'attività svolta dalla data di inizio lavori alla data di collaudo.
6. Convenzionalmente si individua per:
 - inizio progettazione; decorre dalla scadenza per la redazione del programma triennale delle opere (30 settembre di ogni anno) ovvero da quando l'opera viene pianificata;
 - varianti; l'inizio della progettazione è individuata nella data di approvazione della variante medesima;
 - interventi inseriti in corso d'anno; l'inizio progettazione decorre dalla data di approvazione, da parte del Consiglio, della relativa variazione;
 - fine progettazione; coincide con la data dell'atto di approvazione della fase progettuale che andrà in gara.
7. Qualora la progettazione sia cominciata prima del 19/08/2014 ed il collaudo venga effettuato dopo tale momento, la differenza tra l'impegnato a titolo d'incentivo e il liquidabile come incentivo complessivo confluirà nella quota relativa al 20% del Fondo destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
8. L'obbligo previsto dalla nuova norma di non superare nella corresponsione degli incentivi al singolo dipendente nel corso dell'anno l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da riferirsi ai pagamenti di prestazioni tecnico-professionali espletate e maturate dopo il 19/08/2014.⁸
9. Fino alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 anche i Dirigenti di ruolo di un ufficio tecnico possono beneficiare degli incentivi per prestazioni tecnico-professionali espletate e maturate prima del 19/08/2014.⁹

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nelle persone:

GAVAGNI TROMBETTA IRIS Presidente

Assegnate

SIGNANI MONICA Componente

R.S.U. nelle persone di:

BABINI MARIA AUGUSTA

BRUSCHI YURJ

[Handwritten signature]

MAZZANTI MARINO

SANGIORGI PIER PAOLO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI, nelle persone di:

CRISTINA ROSAMILIA

F.P. CGIL

[Handwritten signature]

ROBERTO BARONCELLI

CISL F.P.

[Handwritten signature]

IRENE LEONI

UIL F.P.L.

[Handwritten signature]

SERGIO MENEGATTI

DICCAP

[Handwritten signature]

⁸ Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n° 11/SEZAUT/2015 e Corte dei conti sezione regionale dell'Emilia Romagna delibera 183 del 19 settembre 2014

⁹ Corte dei Conti Sezione di regionale di Controllo per la Liguria n° 37/2014, Corte dei Conti Sezione di regionale di Controllo per la L'Emilia Romagna n° 183/2014,